

# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia







#### ORDINANZA N. 87 DEL 02/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AL DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA PER LA ZONA INTERESSATA DALLA BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI DEL VILLAGGIO TURISTICO DENOMINATO "VALLE OSSI" IN ERACLEA MARE. DIVIETO DAL 03 OTTOBRE 2025 AL 31 GENNAIO 2026.

#### IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 649 del 11.06.2025, ha approvato il "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE – STAGIONE 2025/2026", stabilendo come data di apertura generale il 15 settembre 2025;

Rilevato che nel corso di aprile 2025 hanno avuto avvio le indagini belliche per la rilevazione di ordigni sull'area oggetto della procedura di PAUR regionale autorizzato ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.vo 152/2006, ed inerente la realizzazione delle opere urbanistiche ed edilizie necessarie per dare attuazione al villaggio turistico denominato "Valle Ossi", nella frazione di Eraclea Mare;

Considerato le indagini belliche nell'area sono tutt'ora in corso e che dalle stesse è derivato il ritrovamento di numerosi ordigni per i quali è stato necessario l'intervento degli Genio Militare;

Verificato che i rinvenimenti di ordigni bellici ed anche le attività del cantiere edilizio, risultano incompatibili con l'attività venatoria in quanto è possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica, derivanti proprio dalla contemporaneità delle predette attività;

Considerato che anche l'attività venatoria esercitata anche al di fuori del perimetro del PAUR regionale, ossia nelle immediate vicinanze, potrebbe causare pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica, stante le potenzialità di fuoco e di gittata delle attrezzature da caccia utilizzate;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti atti a prevenire tali eventualità e ritenuto quindi, opportuno vietare ogni attività venatoria nell'ambito del PUA denominato "Valle Ossi" e nell'area di cantiere identificata nel Paur regionale (come da cartografia allegata), nel periodo dal 03 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

#### ORDINA

IL DIVIETO, per le ragioni in premessa indicate,

dell'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Comune di Eraclea identificato nell'ambito del PUA denominato "Valle Ossi" e nell'area di cantiere identificata nel Paur regionale (come da cartografia allegata), nel periodo dal 03 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

#### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza a:

Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;

Città Metropolitana di Venezia – Ufficio Caccia;

Città Metropolitana di Venezia – Polizia Provinciale;

Comando dei Carabinieri di Eraclea;

Comando di Polizia Locale Eraclea;

Che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio online Comunale.

Allegata: Planimetria

### IL SINDACO ZANCHIN NADIA / Namirial S.p.A./02046570426

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.